

CONVENZIONE

fra REGIONE TOSCANA e SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO TOSCANO del Club Alpino Italiano per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. 20.03.1998, n° 17.

L'anno il giorno del mese di
presso

TRA

la Regione Toscananella persona

E

il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano - servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano legalmente rappresentato da

PREMESSO:

- Che con Legge n. 91/63 e successive modificazioni e legge n. 162/92 si riconosce il soccorso alpino come competenza del CAI, che lo esercita attraverso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS);
- Che con Legge 21 marzo 2001, n.74, si prevede che le Regioni e le Province Autonome individuino nelle strutture operative del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo e stipulino apposite convenzioni con le suddette strutture, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria;
- Che il Consiglio di Stato con propria decisione n.1874 del 26 giugno 2002 ha espresso un parere in merito alla citata Legge n. 74/2001 in tema di protezione civile;
- Che il co. 39 dell'art. 80 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) prevede che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità;
- Che il CNSAS è membro della Consulta Volontariato in Sanità ai sensi del D.M. 10.12.1999;
- Che il SAST è articolazione regionale del CNSAS, iscritto all'Albo Regionale del Volontariato con Decreto del P.G.R. n.1633 del 11.11.1994;
- Che l'art. 9 della L.R. 20 marzo 1998 n. 17 prevede la stipula di apposita convenzione tra Regione e SAST per garantire il soccorso sulla rete escursionistica della Toscana (RET) e negli altri ambienti naturali;
- Che tale convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio;

- Che con Deliberazione G.R. n. 952 del 12/9/2000 si è approvato lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e il SAST, sottoscritta in data 15 ottobre 2000, con scadenza 15 ottobre 2003;
- Che con Deliberazione G.R. n. 1240 del 24.11.2003 si è provveduto a prorogare il rapporto convenzionale fino alla data del 28 febbraio 2004;
- Che con Deliberazione G.R. n. 911 del 13/9/2004 si è approvato lo schema di una nuova convenzione tra la Regione Toscana ed il SAST, sottoscritta il 26/10/2004, con scadenza 1/3/2007;
- Che con Deliberazione G.R. n. 143 del 26/2/2007 si è provveduto a prorogare il rapporto convenzionale fino alla data del 31/8/2007;
- Che ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992, nonché delle Linee Guida n. 1/1996 applicative, la competenza del soccorso sanitario è assegnata in maniera esclusiva al Servizio Sanitario Nazionale: in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, co. 3, le Regioni e le Province autonome possono comunque avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche o private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, mediante la stipula di apposita convenzione;
- Che sul territorio della Regione Toscana è attivo il sistema sanitario di emergenza-urgenza, realizzato, oltre che con riferimento agli atti sopra citati, sulla base delle indicazioni dei Piani Sanitari Regionali, attraverso le Aziende Sanitarie e costituito, fra l'altro, nell'ambito dei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza, dalle Centrali Operative 118;
- Che le Centrali Operative 118 dispongono di mezzi di soccorso su gomma e di un sistema di elisoccorso regolato da protocolli condivisi di attivazione e risposta sanitaria;
- Che in relazione alla nuova gara per il servizio regionale di elisoccorso, in via di definizione, che prevederà un'integrazione completa con il SAST, la Regione Toscana ha proposto al SAST un maggiore coinvolgimento, attivando a tale scopo la Commissione tecnica di cui all'art. 12 della presente convenzione.

CONSIDERATO

- Che dalla data del 1/8/2007 è venuta meno la disponibilità dell'elicottero bimotore EC 135 del Servizio Antincendio Boschivo, che dal 1/7/04 svolgeva attività istituzionale per il Servizio Antincendio Boschivo, per la Protezione Civile e per il SAST;

VISTO

- Il Regolamento ENAC per il servizio sanitario di emergenza con elicotteri, ed. 3 del 20.02.2007;
- la DD ENAC 41/6821/M3E, parte II (elisoccorso in montagna) e successiva circolare Prot. N 41/1952/M.3/E del 22 marzo 1999;
- la circolare ENAC OPV 18

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

In attuazione del contesto dispositivo di riferimento richiamato in premessa, la presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Toscana ed il SAST al fine di garantire il soccorso a persone infortunate o in stato di pericolo sulla RET o comunque negli ambienti naturali impervi e cavità ipogee.

Art. 2 - Impegni della Regione Toscana

La Regione Toscana s'impegna ad assicurare al SAST:

- a) il coordinamento delle CC.OO. 118;
- b) la disponibilità dei mezzi del servizio di soccorso sanitario regionale 118;
- c) il coordinamento con altri soggetti istituzionali presenti sul territorio in possesso di elicotteri;
- d) il concorso ad iniziative e progetti che abbiano lo scopo di migliorare la sicurezza dei frequentatori e residenti nel territorio montano.

Art. 3 - Impegni del SAST

Le prestazioni di intervento di soccorso oggetto della convenzione, svolti dal SAST, nell'arco delle 24 ore per tutta la durata della presente convenzione, attraverso le proprie delegazioni "XVII Apuana" e "III Speleologica" e le stazioni territoriali "Appennino Toscano", "Carrara e Lunigiana", "Lucca", "Massa", "Monte Amiata", "Monte Falterona", "Querceta" come da Legge n. 74/2001 e L.R. 20 marzo 1998 n. 17:

- supporto alla équipe medica 118 (ambulanza o elicottero del S.S.R.) su terreno montano, impervio od in ambiente ostile, laddove possibile;
- soccorso in montagna;
- soccorso in parete;
- soccorso in forra;
- soccorso in cavità (naturali o artificiali);
- soccorso su impianti a fune;
- ricerca in superficie;
- ricerca in valanga.

Il SAST inoltre si impegna, su richiesta della Regione Toscana, a fornire il supporto tecnico nelle attività di protezione civile nei casi in cui l'area interessata sia comunque caratterizzata da condizioni tali da rendere opportuna la collaborazione del SAST stesso, in considerazione delle specificità professionali presenti. La collaborazione terrà conto della complessiva organizzazione attivata.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente sul territorio regionale.

Il SAST effettua dette prestazioni senza richiedere alcun onere agli assistiti.

Il SAST si impegna a non gestire in proprio le chiamate di soccorso ed ad attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente alla C.O. 118.

Il SAST si impegna a garantire l'addestramento del personale sanitario del S.S.R. operante sugli elicotteri regionali dedicati al soccorso in ambiente ostile/impervio, per le attività specifiche di progressione in ambiente ostile/impervio estivo ed invernale. Gli addestramenti dovranno essere effettuati con cadenza semestrale per tutto il personale sanitario delle basi

di elisoccorso, nelle quali è attivo il Sast, con copertura assicurativa per tutto il personale. Le date degli eventi addestrativi devono essere concordate con il Responsabile della base e pianificati con un anticipo di almeno 30 gg.

Art. 4 - Personale messo a disposizione dal SAST

Per le prestazioni dell'attività oggetto della presente convenzione il SAST mette a disposizione:

- Delegazioni, Stazioni e Squadre dislocate su tutto il territorio regionale dotate di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione, protocolli d'intervento in perfetta efficienza;
- Tecnici, Operatori e Medici di Soccorso Alpino e Soccorso Speleologico;
- Unità cinofile brevettate dalla Scuola Nazionale CNSAS disponibili ed elitrasportabili su tutto il territorio regionale;
- Tecnici di Elisoccorso in possesso della certificazione rilasciata dalla SNATE;
- Tecnici Speleosubacquei in grado di intervenire in ambiente ostile e cavità allagate anche a grande profondità.
- Istruttori della Scuole Regionali per Tecnici rispettivamente di Soccorso Alpino e Soccorso Speleologico e, laddove necessario l'intervento di Istruttori Nazionali della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso (SNATE).

Il personale messo a disposizione dal SAST è addestrato, qualificato e certificato secondo i programmi formativi della Scuola Nazionale CNSAS.

Per la Base di Cinquale (Montignoso) il SAST mette a disposizione stabilmente un tecnico di elisoccorso ad integrazione dell'équipe sanitaria 118 per missioni di tipo HEMS e SAR (zone impervie e soccorso in montagna).

Il SAST si impegna, accordandosi con la Regione Toscana, ad attivare la presenza del tecnico di elisoccorso anche nelle Basi di Firenze (Ospedale S.M. Annunziata) e di Grosseto (Ospedale Misericordia).

Tutto il personale SAST sarà coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 11.08.91 n. 266 e successive modifiche.

Il SAST dovrà, inoltre, per il proprio personale, garantire annualmente la partecipazione alla verifica medica, dalla quale si rilevi l'idoneità psico-fisica di ognuno, secondo programmi e modalità stabilite dalla Regione Toscana.

Il SAST fornisce gli elenchi del personale e delle relative qualifiche e provvede al mantenimento delle qualifiche e certificazioni del proprio personale secondo quanto stabilito dai Piani Formativi del CNSAS. Il SAST si impegna inoltre a fornire copia delle polizze assicurative previste per il proprio personale che prevedono la copertura specifica per la responsabilità civile verso terzi.

Il SAST ed il suo personale sono tenuti al vincolo della assoluta segretezza sulla attività svolta, in ossequio anche a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 5 – Addestramento personale SAST per le operazioni con gli elicotteri

Il regolamento HEMS ed il DD 41/6821 M3 (SAR) in vigore attribuiscono all'esercente, previa approvazione dell'ENAC, la responsabilità e la definizione, limitatamente alle manovre aeronautiche, delle modalità dell'addestramento.

Il numero di Tecnici di Elisoccorso che potrà essere qualificato dall'esercente aeronautico per operare con l'utilizzo dell'elicottero 118 sarà di:

massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Massa Cinquale.

massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Firenze.

massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Grosseto

Ciò al fine di garantire un livello qualitativamente alto di intervento non compatibile con un numero più elevato di soggetti.

Al fine di garantire la migliore integrazione con le Squadre del Soccorso Alpino e l'addestramento ad operare con e intorno all'elicottero 118 in ambiente ostile/impervio sono garantite n. 30 ore complessive - 10 ore per ogni elibase nella quale è attivo il SAST - di addestramento tecnico con le Stazioni di Soccorso Alpino e con la Delegazione Speleologica secondo programmi addestrativi della Scuola Nazionale CNSAS. Tali programmi devono essere concordati con l'esercente mentre le date degli eventi addestrativi devono essere concordate con il Responsabile della base e pianificati con un anticipo di almeno 30 gg.

L'attività di addestramento dovrà essere compatibile con il mantenimento dell'operatività della Base.

Le parti concordano di rinviare ad apposito protocollo ulteriori modalità dell'addestramento, da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 - Modalità operative

Le chiamate di soccorso che prevedono gli interventi di cui alla presente convenzione sono convogliate sul numero unico 118.

La C.O. competente territorialmente riceve la chiamata e la processa secondo quanto stabilito dal D.M. 15/5/92.

Si ritiene opportuno, in via preventiva, contattare il Tecnico SAST competente per territorio al fine di acquisire elementi utili all'attivazione del mezzo di intervento più idoneo alla risoluzione del caso.

Art. 7 – Protocolli applicativi locali

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione le Aziende UU.SS.LL. ed il SAST provvedono a concordare i protocolli e le intese necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, con particolare riferimento all'individuazione da parte del SAST dei responsabili tecnici locali e delle loro competenze.

I Protocolli locali devono essere conformi alla presente convenzione

Art. 8 - Comunicazioni radio

Il SAST opera sulla frequenza nazionale VHF 169.812,5 (supplemento G.U. n° 65 del 18.03.2000 pag. 60). Nelle more dell'assegnazione alla Regione Toscana delle coppie di frequenze dedicate per il servizio sanitario, sono messi a disposizione del SAST gli apparati ricetrasmittenti inseriti nella rete radio regionale, già consegnati in applicazione delle precedenti convenzioni.

Eventuali diversi ed ulteriori sistemi di comunicazione potranno essere oggetto di accordi fra Azienda U.S.L. e SAST a livello locale, ma dovranno essere resi noti alle basi di elisoccorso ed alle altre Centrali Operative 118.

Art. 9 – Prevenzione

La Regione Toscana e il SAST si impegnano per l'individuazione di percorsi comuni volti ad informare i frequentatori della montagna in merito agli aspetti legati alla tematica della

sicurezza (conoscenza, preparazione, equipaggiamento), attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni.

A tal fine la Regione Toscana - anche tramite le Aziende maggiormente interessate - ed il SAST provvederanno ad organizzare, nel periodo di vigenza della presente convenzione, un'apposita azione informativa per l'utenza.

Art. 10 - Contributo

Secondo quanto previsto dall'art. 9, punto 2 della LR n. 17/98, per lo svolgimento delle attività legate agli interventi di soccorso in montagna ed in grotta ed in ambiente ostile o impervio, con le modalità e caratteristiche individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nei protocolli operativi, la Regione Toscana assegna annualmente al SAST un contributo di € 350.000,00, di cui € 298.355,00 a carico della Direzione Generale del Diritto alla Salute e € 51.645,00 a carico della Direzione Generale dello Sviluppo Economico.

Il contributo è da intendersi anche a copertura delle spese sostenute dal SAST per le attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il SAST trasmette alla Giunta Regionale la relazione degli interventi svolti e delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato del piano finanziario delle spese previste.

Art. 11 – Commissione tecnica

E' istituita una Commissione tecnica che si riunisce periodicamente, con frequenza almeno semestrale o su richiesta di una delle parti, su convocazione della Direzione Generale del Diritto alla Salute.

La Commissione è così composta:

per la Sanità:

- il Dirigente della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà competente per materia o suo delegato,
- il Coordinatore delle Centrali Operative 118,
- i tre Responsabili di Area Vasta per il Servizio di Elisoccorso 118,

per il SAST:

- il Presidente;
- il Responsabile della Commissione Medica;
- il Delegato Alpino;
- il Delegato Speleologico.

La Commissione sarà integrata inoltre da un consulente aeronautico, specificatamente richiesto dalla Regione Toscana.

La Commissione tecnica svolge i seguenti compiti:

- chiarisce eventuali problematiche in merito alle reciproche responsabilità e competenze all'interno della squadra di soccorso fra equipe sanitaria e i soccorritori SAST;
- elabora protocolli operativi specifici per le tre basi di elisoccorso in merito agli interventi in territorio ostile e/o impervio o che, comunque, comportino soluzioni complesse e verifica sull'adozione ed applicazione degli stessi;
- fornisce supporto per la configurazione aeronautica del mezzo, nel rispetto della normativa vigente;

- fornisce supporto per la definizione dei piani formativi dei vari attori del processo del soccorso;
- verifica i protocolli attuativi locali;
- acquisisce e valuta i dati sull'attività svolta;
- verifica modalità allerta e coordinamento;
- propone alla Giunta Regionale eventuali modifiche della convenzione.

La Direzione Generale del Diritto alla Salute provvederà, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a predisporre un regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica.

Art. 12 – Logo SAST

Il SAST è autorizzato ad apporre il proprio logo sugli elicotteri sanitari utilizzati nel Servizio. Il Sast provvederà ad apporre il logo del Servizio 118 sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, con scadenza al 31/12/2010. Le parti possono, d'intesa, prorogare la convenzione per un periodo massimo di sei mesi. Nel corso della vigenza, le parti possono, d'intesa, modificare o integrare la presente convenzione, anche in relazione ad eventuali mutamenti del quadro normativo e del sistema di riferimento.

Regione Toscana
SAST

.....
.....

LEGENDA ABBREVIAZIONI

SAST = Soccorso Alpino e Speleologico Toscano

CNSAS = Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

RET = Rete Escursionistica della Toscana

C.O. = Centrale Operativa 118

ENAC = Ente Nazionale Aviazione Civile

HEMS = Helicopter Emergency Medical Service

SAR = Search and Rescue

SNATE= Scuola Nazionale Tecnici del CNSAS